



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 294 del 1 aprile 2020

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da _____OMISSIS_____. – Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti solidi urbani 2020/2024. Importo a base di gara euro: 8.094.519,50. S.A.: CUC Comuni di Frattamaggiore – Grumo Nevano e Frattaminore.

PREC 34/20/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 5031 del 21.01.2020 presentata dalla società _____OMISSIS_____. relativamente alla procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti solidi urbani 2020/2024 indetta per il Comune di Grumo Nevano;

VISTI in particolare i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito alla presunta illegittima previsione del disciplinare di gara (art. 7.1.) nella parte in cui si prevede, ai fini dell'ammissione alla procedura, l'iscrizione all'ANGA (Albo Nazionale Gestori Ambientali) nella categoria 2-bis relativa a *“produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”* in luogo delle categorie 4 e/o 5 regolanti le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto terzi. Parte istante, inoltre, chiede se i chiarimenti forniti dal RUP possano modificare la *lex specialis* introducendo condizioni di partecipazione non previste nella legge di gara. Infine, la _____OMISSIS_____. chiede se sia legittima la previsione che si limita a prescrivere il solo possesso della abilitazione in una categoria, rimettendo ai concorrenti la individuazione delle classi di riferimento ex art. 8 D.M. n. 120/2014, articolate in base alle quantità annue di rifiuti trattate dal Comune;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 21.02.2020;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante in data 4.03.2020 e 5.03.2020;

CONSIDERATO in generale che , ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., *“l'iscrizione all'Albo [Albo Nazionale Gestori Ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione”*;

CONSIDERATO che risulta che il RUP abbia fornito risposta a un chiarimento (n. 5- Requisiti di idoneità) nel senso: *“Sì. L'iscrizione alla categoria 2-bis è assorbita dalla iscrizione nelle categorie 4 e 5 come previsto dall'art. 8, comma 2 D.M. 120/2014”*;

CONSIDERATO che occorre richiamare quanto affermato nel tempo dalla giurisprudenza in tema di chiarimenti alla legge di gara, avendo la stessa precisato che la funzione di questi ultimi è quella di fornire un'interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi (cfr. Consiglio di Stato, sent. 23 settembre 2015, n. 4441). E ancora, la finalità di un chiarimento è quella di ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

presenti nella *lex specialis* attraverso una precisazione compatibile con le proprie originarie esigenze (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 febbraio 2018, n. 78);

RILEVATO quindi che ogni intervento chiarificatorio reso dalla stazione appaltante non può eccedere la funzione propria come sopra descritta e che qualora si traduca in modifiche sostanziali alla legge di gara, al fine di garantire una partecipazione nel rispetto dei principi di par condicio e concorrenza, ciò comporta necessariamente che la stazione appaltante, avendo innovato la disciplina di gara, provveda con l'indicazione di un nuovo termine di scadenza di presentazione delle offerte;

RILEVATO altresì che risulta, secondo quanto evidenziato dalla stazione appaltante nelle proprie memorie, che la stessa abbia provveduto ad apportare la necessaria modifica al bando di gara, ritenendo sostanziali le precisazioni fornite al concorrente _____OMISSIS_____, riallineando lo stesso requisito di idoneità professionale necessario alla partecipazione, con un corretto regime pubblicitario prorogando così il termine di scadenza di presentazione delle offerte al 24.02.2020;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie la stazione appaltante abbia sì modificato la *lex specialis* ma nel rispetto della necessaria pubblicità e parità di trattamento con la conseguenza che le censure mosse da parte istante non possano più trovare accoglimento,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore, avendo la stessa modificato il Bando e riaperto i termini per la ricezione delle offerte.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2020

Per il Segretario Rosetta Greco

Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia